VERBALE DI ACCORDO
per la definizione della procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24, L. n. 223/91

Il giorno 5/3/20, in Roma, si sono incontrati:

PARTI

Margherita Distribuzione S.p.A. (C.F. 03349310965) (di seguito la "**Società**" o "**MD**" o l'"**Azienda**" o estensivamente il "**Gruppo Margherita**"), con sede legale in Rozzano (MI), Strada 8 "Palazzo N", rappresentata dagli Avv. Gianluigi Baroni e Davide Neirotti, soggetta a direzione e coordinamento da parte di BDC Italia S.p.A. (di seguito "**BDC Italia**"), rappresentata dagli Avv. Gianluigi Baroni e Davide Neirotti,

Per parte aziendale

E

le **Parti sindacali interessate** (di seguito congiuntamente anche le "**OO.SS.**") in persona dei Segretari Nazionali, anche per le rispettive strutture territoriali nonché rappresentanze sindacali aziendali, delle seguenti Organizzazioni:

FILCAMS CGIL, con il Segretario Nazionale Sig. Alessio Di Labio;

FISASCAT CISL, con il Segretario Nazionale Sig. Vincenzo Dell'Orefice;

UILTUCS UIL, con i Segretari Nazionali Sig.ri Stefano Franzoni e Marco Marroni.

*Per le **OO.SS.**, in rappresentanza di tutti i lavoratori interessati*

(la Società e le OO.SS. di seguito congiuntamente anche le "**Parti**")

OGGETTO

espletamento dell'esame congiunto e definizione, nell'ambito dell'Operazione Auchan-Conad (l'"**Operazione**"), della procedura di riduzione e messa in mobilità, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, e 24, L. n. 223/91, del personale in organico a tutte le strutture di sede della Società, avviata da MD con comunicazione del 22/1/20 (la "**Comunicazione**"), che si intende in questa sede integralmente richiamata.

PREMESSE

A. L'avvio della procedura di mobilità di cui all'oggetto (la "**Procedura**") è intervenuta nell'ambito dell'Operazione tenuto conto di tutte le circostanze e le vicende che hanno interessato - e stanno interessando - l'Operazione ed MD in particolare, di cui l'Azienda ha dato atto e riepilogo nella Comunicazione.

B. Le OO.SS. hanno richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5, della L. n. 223/91, l'avvio dell'esame congiunto nell'ambito della Procedura.

C. Le Parti si sono quindi incontrate in data 14/2/20 per una prima sessione di confronto ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto, che è poi proseguito in data 22/2/20 ed è infine stato aggiornato alla data odierna.

D. Durante gli incontri di cui si tratta sono state nuovamente illustrate e discusse le ragioni alla base dell'avviata Procedura, la complessiva situazione del Gruppo Margherita, nonché il piano degli interventi di risanamento e ristrutturazione previsti dal Piano Industriale per far fronte allo stato di crisi, elementi tutti che sono già stati oggetto di informativa e confronto sia in sede aziendale che in sede ministeriale e istituzionale (anche a livello territoriale regionale).

E. A tale proposito, considerate le valutazioni riguardanti le attività direttamente e/o indirettamente correlate alle Strutture di Sede di cui alla Comunicazione (sezione 1 e 2), nel richiamare espressamente quanto già anticipato alla sezione 4) della Comunicazione stessa, MD ha confermato la propria disponibilità ad attivare specifici strumenti di gestione volti ad attenuare gli impatti sul piano sociale dell'avviata procedura di mobilità, al fine di garantire, per quanto più possibile, la salvaguardia occupazionale del personale interessato, tra i quali il già discusso piano di mobilità su base volontaria ed incentivata, un piano di riqualificazione e/o ricollocazione professionale, l'attivazione di strumenti di sostegno al reddito e all'occupazione (CIGS), un piano di pensionamento/pre-pensionamento, percorsi correlati alle "politiche attive" per il lavoro (anche su base territoriale), percorsi di imprenditorialità individuale, ecc.

F. Nell'ambito, in particolare, dell'incontro del 22/2/20, le Parti hanno: (i) approfondito i dati relativi agli organici delle Strutture di Sede (sede di appartenenza, funzioni e ruoli, inquadramenti contrattuali e professionali, anzianità di servizio, ecc.); (ii) sottolineato la necessità e l'opportunità di attivare celermente ed in maniera coordinata le misure di cui al punto (E) che precede; (iii) discusso una prima proposta dell'Azienda di possibile intesa riguardante le modalità, i termini e le condizioni che dovrebbero regolare la fuoriuscita su volontaria e incentivata dei Lavoratori interessati.

G. In data odierna ed in sede di prosecuzione del confronto, le Parti hanno quindi raggiunto una prima intesa diretta: (i) alla definizione della Procedura, allo stato, esclusivamente su base volontaria, anche in deroga ai termini di 120 giorni previsti dalla L. n. 223/91 per l'interruzione dei rapporti di lavoro: (ii) alla messa in atto delle altre misure ritenute necessarie per attenuare gli impatti sul piano sociale della Procedura, al fine di garantire, per quanto più possibile, la salvaguardia occupazionale del personale interessato; (iii) all'armonizzazione delle misure di intervento riguardanti le strutture sia di sede che della rete commerciale.

Sulla base di quanto sopra, le Parti dichiarano e concordano quanto segue.

1. Le Premesse formano parte integrante ed essenziale della presente intesa (di seguito anche il "**Verbale di Accordo**"), utili a definirne il contenuto e le finalità.

2. Aspetti formali e finalità della mobilità non oppositiva incentivata.

2.1 Le Parti dichiarano regolarmente esperita la procedura di riduzione e messa in mobilità avviata dalla Società ex L. n. 223/91 in data 22/1/20.

2.2 Le Parti considerano il ricorso alla mobilità uno degli strumenti necessari e prioritari per far fronte e ridurre, per quanto più possibile, gli impatti sociali derivanti dall'attuale situazione di crisi aziendale nonché dal piano degli interventi di risanamento e ristrutturazione previsti dall'Azienda.

2.3 Le Parti si danno atto, in ogni caso, che il ricorso alla mobilità, con applicazione dei criteri, dei termini e delle condizioni di cui alla presente intesa, rappresenta una prima soluzione che deve essere accompagnata anche da altre misure ritenute idonee ed efficaci per la gestione ed il contenimento degli impatti sociali dell'Operazione, con riferimento, in particolare, alla gestione e riduzione dei livelli di organico e di costo del lavoro strutturalmente "non più sostenibili", tra le quali, a titolo esemplificativo, interventi di ricollocazione e riqualificazione professionale, di pensionamento e pre-pensionamento, di sostegno al reddito e all'occupazione, di attivazione delle "politiche attive" per il lavoro (anche a livello territoriale), di imprenditorialità individuale, o altri strumenti di gestione delle crisi aziendali previsti dall'ordinamento.

2.4 Le Parti concordano che MD potrà procedere alla messa in mobilità del personale eccedentario che manifesti alla Società, in forma scritta, nei termini ed alle condizioni di cui alla presente intesa, l'intenzione di "non opporsi" al licenziamento ed alla relativa interruzione del rapporto di lavoro.

2.5 Le Parti si danno atto che le manifestazioni individuali di "non opposizione" alla messa in mobilità saranno valutate dall'Azienda anche con attribuzione di priorità, tenuto conto, da un lato, delle esigenze dei singoli Lavoratori interessati (soprattutto se derivanti da eventuali soluzioni di ricollocazione professionale), dall'altro, delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'Azienda e/o delle singole strutture operative e/o uffici di appartenenza degli interessati.

2.6 La messa in mobilità con la relativa interruzione del rapporto di lavoro potrà avvenire pertanto: (i) anche su base programmata, tenuto conto delle suddette esigenze, anche di natura tecnico-produttiva ed organizzativa; (ii) in ogni caso, entro e non oltre 60 gg dalla data di manifestazione individuale di "non opposizione" alla messa in mobilità da parte del Lavoratore interessato; (iii) in ogni caso, previo accordo con il Lavoratore interessato nel caso in cui la data prevista dall'Azienda per l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro sia successiva (i oltre 60 gg) alla manifestazione individuale di "non opposizione" alla messa in mobilità.

2.7 In linea generale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano interventi di risanamento e ristrutturazione previsti dall'Azienda, con riferimento, in particolare, al coinvolgimento ed all'applicazione della presente intesa anche ai Lavoratori interessati delle strutture operative della rete commerciale dell'Azienda di cui al punto (6.1) che segue, sempre sulla base del criterio della "non opposizione", l'Azienda potrà considerare ai fini della messa in mobilità anche profili/ruoli non rientranti tra i livelli di organico e costo del lavoro dichiarati "non sostenibili" (eccedentari) delle Strutture di Sede, per i quali, tuttavia, soprattutto in ottica di ricollocazione e/o riqualificazione professionale, siano attivabili interventi di sostituzione (anche mediante affiancamento, formazione o fungibilità, da definirsi caso per caso), tenuto conto, in ogni caso, sia delle esigenze dei singoli Lavoratori interessati, sia delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'Azienda (anche su base programmata) nonché dei necessari profili di fungibilità professionale.

2.8 Le Parti si danno atto, in ogni caso, che, per i singoli Lavoratori interessati, l'accesso alla mobilità "non oppositiva" incentivata deve intendersi quale misura alternativa a quelle dell'intervento della CIGS e/o dell'accesso ai percorsi di ricollocazione/riqualificazione professionale che saranno attivati dall'Azienda e di cui ai paragrafi (4) e (5) che seguono.

2.9 In ragione di quanto sopra, fermo restando quanto previsto ai punti (2.6) che precede e (3.2) che segue, le manifestazioni individuali di "non opposizione" alla messa in mobilità potranno essere pertanto valutate ed accettate dall'Azienda, anche solo ai fini della necessaria programmazione delle uscite, tenuto conto anche di eventuali soluzioni di ricollocazione/riqualificazione professionale che *medio-tempore* potrebbero interessare ed essere proposte ai singoli Lavoratori interessati sulla base degli interventi/percorsi di ricollocazione e riqualificazione professionale attivati dall'Azienda, anche mediante gli strumenti e le misure di "politiche attive" per il lavoro (a livello territoriale).

3. Termini, condizioni e vigenza dei percorsi di mobilità non oppositiva.

3.1 Al fine di dare accesso ed effettiva attuazione ai percorsi di mobilità indicati al paragrafo (2) che precede, i Lavoratori interessati possono manifestare espressamente alla Società, con le modalità e nei termini di cui alla presente intesa,

l'intenzione di "non opporsi" alla messa in mobilità ed alla relativa interruzione del rapporto di lavoro, a decorrere dal 15/3/20.

3.2 Nello specifico: (i) il Lavoratore interessato deve manifestare e rendere nota all'Azienda la sua volontà di "non opporsi" alla messa in mobilità in forma scritta (mediante apposita documentazione da definire a margine della presente intesa); (ii) entro 7 (sette) gg dalla ricezione di tale manifestazione in forma scritta, l'Azienda deve comunicare, sempre per iscritto, al Lavoratore l'accettazione dell'intenzione espressa, unitamente alla data prevista e programmata per la cessazione del relativo rapporto di lavoro; (iii) entro i 7 (sette) gg successivi alla comunicazione di cui si tratta, il Lavoratore deve, a sua volta, comunicare all'Azienda, per iscritto, la Sua adesione alla data di cessazione del rapporto prevista e programmata; (iv) il tutto, nel rispetto, in ogni caso, di quanto previsto e regolato al punto (2.6) che precede.

3.3 Nell'ambito di quanto sopra, la cessazione dei rapporti di lavoro dei Lavoratori interessati sarà, di norma, prevista e programmata dall'Azienda con l'ordinaria decorrenza di inizio o metà mese.

3.4 Considerata la natura e la finalità della mobilità "non oppositiva", le Parti si danno atto, in ogni caso, che il licenziamento e la messa in mobilità del personale interessato potranno avvenire anche in deroga ai termini di 120 giorni per l'interruzione dei rapporti di lavoro di cui agli artt. 4 e 24, L. n. 223/91 e successive modifiche e integrazioni.

3.5 Le Parti, inoltre, si danno atto che, ai Lavoratori interessati verrà riconosciuto, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto per legge e contrattualmente dovute, con esclusione del preavviso e della relativa indennità sostitutiva (concordemente ritenuti incompatibili con la natura, i tempi e le modalità dei percorsi di fuoriuscita del personale), un sostegno economico legato all'interruzione del rapporto di lavoro, a titolo di incentivazione, i cui termini, modalità e condizioni di riconoscimento saranno oggetto di separato accordo.

3.6 Resta inteso, in ogni caso, che il riconoscimento del sostegno economico alla fuoriuscita e le forme di incentivazione di cui al punto (3.3) che precede saranno subordinati alla sottoscrizione, da parte di ciascun Lavoratore interessato, nelle opportune sedi istituzionali o sindacali, di apposito verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. ed all'art. 2113 c.c., anche a titolo transattivo.

4. CIGS per Strutture di Sede

4.1 Nell'ambito ed ai fini di quanto previsto al punto (2.3) che precede, le Parti si danno atto che, anche per i Lavoratori delle Strutture di Sede, l'Azienda attiverà altresì, in via prioritaria, lo strumento della CIGS, quale ulteriore strumento necessario per la gestione dei livelli di organico e di costo del lavoro strutturalmente "non sostenibili", anche al fine di programmare, massimizzare e coordinare al meglio il ricorso e l'efficacia dei percorsi di mobilità "non oppositiva" di cui alla presente intesa.

4.2 L'attivazione della prevista procedura per l'intervento di CIGS ex D.lgs. 148/15 anche per il personale delle Strutture di Sede dovrà essere effettuato dall'Azienda: (i) entro il 15/3/20; (ii) e per una durata prevista a tutto il 2020 (31/12/20).

4.3 Le Parti si danno atto, in ogni caso, che, per i singoli Lavoratori interessati, l'intervento della CIGS deve intendersi quale misura alternativa a quella dell'accesso alla mobilità "non oppositiva" incentivata, sulla base di quanto previsto e regolato da apposita e separata intesa.

5. Interventi di ricollocazione/riqualificazione professionale

5.1 Sempre nell'ambito ed ai fini di quanto previsto al punto (2.3) che precede, le Parti si danno atto che, per i Lavoratori delle Strutture di Sede (così come per quelli della rete commerciale), l'Azienda attiverà, ad integrazione e completamento delle misure di cui alla presente intesa (mobilità incentivata e CIGS), anche percorsi di ricollocazione/riqualificazione professionale, sempre quale ulteriore strumento per la gestione dei livelli di organico e di costo del lavoro strutturalmente "non più sostenibili".

5.2 I percorsi di ricollocazione/riqualificazione professionale potranno essere supportati anche da specifici interventi di formazione, finalizzati alla salvaguardia occupazionale, anche nell'ambito delle misure e delle politiche di intervento nonché delle forme di finanziamento di settore e/o categoria.

5.3 Le Parti si danno atto, in ogni caso, che, per i singoli Lavoratori interessati, anche l'accesso ai percorsi di ricollocazione/riqualificazione professionale che saranno attivati dall'Azienda (anche durante il periodo di CIGS) deve intendersi quale misura alternativa a quella dell'accesso alla mobilità "non oppositiva" incentivata, sulla base di quanto previsto e regolato da apposita e separata intesa.

6. Disposizioni finali: ambito di applicazione mobilità non oppositiva incentivata.

6.1 Le Parti si danno atto che, ai fini sia del raggiungimento degli obiettivi del piano di risanamento e ristrutturazione previsti dall'Azienda, con riferimento, in particolare, agli interventi riguardanti le strutture operative della rete commerciale dell'Azienda, sia dell'attuazione del "piano di salvaguardia del lavoro" anche per i Lavoratori della rete, la presente intesa ed i relativi accordi separati in essa richiamata troveranno applicazione anche nei confronti di tali Lavoratori, previa attivazione da parte dell'Azienda, sempre ai sensi degli artt. 4 e 24, L. n. 223/91, anche su base territoriale o per singolo punto vendita, di analoga procedura di mobilità non oppositiva ed incentivata.

6.2 A tal riguardo, le Parti si danno atto che, ferme restando le disposizioni generali e particolari di cui alla presente intesa, a livello territoriale o di singolo punto vendita, potranno essere definite apposite "intese attuative" sulla base delle specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative e/o del piano interventi di risanamento e ristrutturazione del territorio e/o dei singoli punti vendita.

Letto confermato e sottoscritto.

Per **Margherita Distribuzione S.p.A.**

Filcams CGIL – Segreteria Nazionale
(anche per le rispettive rappresentanze territoriali)

5. Interventi di ricollocazione/riqualificazione professionale

5.1 Sempre nell'ambito ed ai fini di quanto previsto al punto (2.3) che precede, le Parti si danno atto che, per i Lavoratori delle Strutture di Sede (così come per quelli della rete commerciale), l'Azienda attiverà, ad integrazione e completamento delle misure di cui alla presente intesa (mobilità incentivata e CIGS), anche percorsi di ricollocazione/riqualificazione professionale, sempre quale ulteriore strumento per la gestione dei livelli di organico e di costo del lavoro strutturalmente "non più sostenibili".

5.2 I percorsi di ricollocazione/riqualificazione professionale potranno essere supportati anche da specifici interventi di formazione, finalizzati alla salvaguardia occupazionale, anche nell'ambito delle misure e delle politiche di intervento nonché delle forme di finanziamento di settore e/o categoria.

5.3 Le Parti si danno atto, in ogni caso, che, per i singoli Lavoratori interessati, anche l'accesso ai percorsi di ricollocazione/riqualificazione professionale che saranno attivati dall'Azienda (anche durante il periodo di CIGS) deve intendersi quale misura alternativa a quella dell'accesso alla mobilità "non oppositiva" incentivata, sulla base di quanto previsto e regolato da apposita e separata intesa.

6. Disposizioni finali: ambito di applicazione mobilità non oppositiva incentivata.

6.1 Le Parti si danno atto che, ai fini sia del raggiungimento degli obiettivi del piano di risanamento e ristrutturazione previsti dall'Azienda, con riferimento, in particolare, agli interventi riguardanti le strutture operative della rete commerciale dell'Azienda, sia dell'attuazione del "piano di salvaguardia del lavoro" anche per i Lavoratori della rete, la presente intesa ed i relativi accordi separati in essa richiamata troveranno applicazione anche nei confronti di tali Lavoratori, previa attivazione da parte dell'Azienda, sempre ai sensi degli artt. 4 e 24, L. n. 223/91, anche su base territoriale o per singolo punto vendita, di analoga procedura di mobilità non oppositiva ed incentivata.

6.2 A tal riguardo, le Parti si danno atto che, ferme restando le disposizioni generali e particolari di cui alla presente intesa, a livello territoriale o di singolo punto vendita, potranno essere definite apposite "intese attuative" sulla base delle specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative e/o del piano interventi di risanamento e ristrutturazione del territorio e/o dei singoli punti vendita.

Letto confermato e sottoscritto.

Per **Margherita Distribuzione S.p.A.**

Filcams CGIL – Segreteria Nazionale
(anche per le rispettive rappresentanze territoriali)

VERBALE DI ACCORDO
per la definizione della procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24, L. n. 223/91

Il giorno 5/3/20, in Roma, si sono incontrati:

PARTI

Margherita Distribuzione S.p.A. (C.F. 03349310965) (di seguito la "**Società**" o "**MD**" o l'"**Azienda**" o estensivamente il "**Gruppo Margherita**"), con sede legale in Rozzano (MI), Strada 8 "Palazzo N", rappresentata dagli Avv. Gianluigi Baroni e Davide Neirotti, soggetta a direzione e coordinamento da parte di BDC Italia S.p.A. (di seguito "**BDC Italia**"), rappresentata dagli Avv. Gianluigi Baroni e Davide Neirotti,

Per parte aziendale

E

le **Parti sindacali interessate** (di seguito congiuntamente anche le "**OO.SS.**") in persona dei Segretari Nazionali, anche per le rispettive strutture territoriali nonché rappresentanze sindacali aziendali, delle seguenti Organizzazioni:

FILCAMS CGIL, con il Segretario Nazionale Sig. Alessio Di Labio;

FISASCAT CISL, con il Segretario Nazionale Sig. Vincenzo Dell'Orefice;

UILTUCS UIL, con i Segretari Nazionali Sig.ri Stefano Franzoni e Marco Marroni.

*Per le **OO.SS.**, in rappresentanza di tutti i lavoratori interessati*

(la Società e le OO.SS. di seguito congiuntamente anche le "**Parti**")

OGGETTO

per la determinazione, nell'ambito della procedura ex L. n. 223/91 relativa alla messa in mobilità del personale di MD, dei termini e delle condizioni di cui alla sezione (3) del Verbale di Accordo ("parte normativa") sottoscritto in data 22/2/20, che si intende in questa sede richiamato anche rispetto alle definizioni ivi contenute.

PREMESSE

A. In data 22/2/20, le Parti hanno raggiunto l'intesa diretta alla definizione della procedura di riduzione e messa in mobilità del personale in organico alle Strutture di Sede della Società, mediante sottoscrizione di uno specifico accordo i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati (l'"**Accordo Principale**").

B. Nell'ambito dell'Accordo Principale, le Parti hanno concordato che ai Lavoratori interessati alla messa in mobilità sarebbe stato riconosciuto un sostegno economico alla fuoriuscita, a titolo di incentivazione, i cui termini, modalità e condizioni di riconoscimento sarebbero stati regolati in apposito e separato accordo.

C. Con il presente accordo, le Parti, pertanto, intendono regolare i termini, le modalità e le condizioni di cui sopra.

Sulla base di quanto sopra, le Parti dichiarano e concordano quanto segue.

1. Le Parti si danno atto che, con riferimento ai Lavoratori interessati dall'Accordo Principale, verrà riconosciuto, con funzione incentivante e in aggiunta alle normali spettanze di fine rapporto per legge e contrattualmente dovute - con esclusione del preavviso e della

relativa indennità sostitutiva - un sostegno economico alla fuoriuscita in misura, termini, modalità e condizioni che seguono.

2. Nello specifico, il sostegno economico all'uscita complessivamente spettante a ciascun Lavoratore interessato viene determinato, in via principale e nella sua "misura piena", sulla base dei seguenti criteri: (i) "quota base": pari all'importo equivalente lordo di n. 12 (dodici) mensilità dell'ordinaria retribuzione fissa spettante al Lavoratore interessato; (ii) "quota aggiuntiva" (per la valorizzazione del diverso apporto professionale del singolo all'Azienda nel corso del tempo ad oggi): pari all'importo equivalente lordo del numero di mensilità di preavviso spettanti al Lavoratore alla data del 31/12/19.

3. In ragione di quanto previsto e regolato dal punto (2.8) dell'Accordo Principale (accesso alla mobilità "non oppositiva" incentivata quale misura alternativa a quelle dell'intervento della CIGS e/o dell'accesso ai percorsi di ricollocazione/riqualificazione professionale), la determinazione del sostegno economico all'uscita da riconoscere a ciascun Lavoratore sarà, inoltre, correlata, in misura decrescente, alla progressiva applicazione al singolo Lavoratore interessato, nel tempo e per l'anno in corso (2020), delle misure alternative della CIGS e della ricollocazione/riqualificazione professionale.

4. Nello specifico, il sostegno economico all'uscita (quota base + quota aggiuntiva), sarà riconosciuto ai singoli Lavoratori interessati:

 (i) nella misura piena (100%) per coloro che manifestino all'Azienda, nelle modalità di cui all'Accordo Principale, l'intenzione di "non opporsi" alla messa in mobilità (con cessazione del relativo rapporto di lavoro nei termini di cui all'accordo Principale) nel periodo dal 15/3/20 al 30/4/20;

 (ii) nella misura ridotta per _____ mensilità, nel periodo dal _____ al _____;

 (iii) nella misura ridotta per ulteriori _____ mensilità, nel periodo dal _____ al ____;

 (iv) nella misura ridotta per ulteriori ___ mensilità, nel periodo dal ____ al ___.

5. Ai fini di quanto previsto al punto (2) che precede, la valorizzazione della singola mensilità lorda dell'ordinaria retribuzione fissa viene effettuata prendendo a riferimento il cedolino (parte "alta del cedolino") del periodo di paga di Dicembre 2019 (pagato a Gennaio 2020), considerando con le seguenti voci: paga base, indennità di contingenza, terzo elemento, scatti anzianità maturati al 31/12/19, ad personam individuali, rateo 13ma e 14ma.

6. Resta inteso che, per i Lavoratori con rapporto di lavoro in regime di part-time, il trattamento a titolo di sostegno economico all'uscita sarà parametrato e riconosciuto sulla base dell'effettiva percentuale oraria ridotta prevista dal singolo contratto di lavoro.

7. Per i Lavoratori interessati all'uscita e che prestano la loro attività nelle Regioni connaturate da particolari e maggiori difficoltà socio-economiche e/o occupazionali (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna), in aggiunta al complessivo sostegno economico di cui al punto (2) che precede (quota base + quota aggiuntiva), è previsto il riconoscimento di n. 1 (una) ulteriore mensilità lorda dell'ordinaria retribuzione fissa, valorizzata come al punto (5) che precede.

8. Per i Lavoratori interessati all'uscita che siano già in possesso dei requisiti per il pensionamento, o che maturino tali requisiti nel corso del periodo di riconoscimento dei trattamenti di sostegno al reddito e all'occupazione (CIGS e/o NASPI), il sostegno economico all'uscita di cui al punto (2) che precede sarà riconosciuto nella misura ridotta del 25% (venticinque%).

9. L'importo complessivo lordo da riconoscere, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, a ciascun Lavoratore interessato sulla base di quanto previsto dalla presente intesa

e dall'Accordo Principale, sarà corrisposto: (i) per la quota parte eccedente il valore di Euro 1.5000,00 (millecinquecento/00), a titolo di incentivo all'esodo (ex art. 17, Lett. A - art. 19, TUIR e art. 12 L. n. 153/69 e s.m.i.); (ii) mentre per il predetto importo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), a titolo di transazione generale novativa ex art. 1965, 2° comma e ss., c.c.

10. Resta inteso, altresì, che il riconoscimento e la corresponsione di tutti i sostegni economici all'uscita e le forme di incentivazione di cui alla presente intesa sono subordinati alla sottoscrizione, da parte di ciascun Lavoratore interessato, in sede amministrativa o sindacale, di apposito verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. ed all'art. 2113 c.c., anche a titolo transattivo.

11. Le Parti convengono, infine, che, in ragione di quanto previsto e regolato ai punti (4.3) e (5.3) dell'Accordo Principale (intervento della CIGS e/o accesso ai percorsi di ricollocazione/riqualificazione professionale quali misure alternative a quella dell'accesso alla mobilità "non oppositiva" incentivata), l'Azienda si impegna a stanziare un sostegno economico alla ricollocazione ("dote ricollocazione") per l'importo complessivo massimo pari ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) per ciascun Lavoratore interessato al percorso di ricollocazione/riqualificazione professionale, diretto a supportare e favorire il "buon esito" dei percorsi di cui si tratta con la ricollocazione/riqualificazione professionale del singolo interessato (nuovo rapporto di lavoro), e da riconoscere in via prioritaria ai soggetti che offrano ai Lavoratori interessati una nuova opportunità occupazionale, anche nell'ambito delle iniziative di attivazione delle "politiche attive" per il lavoro (a livello territoriale).

12. Le Parti confermano che, ai fini sia del raggiungimento degli obiettivi del piano di risanamento e ristrutturazione previsti dall'Azienda, con riferimento, in particolare, agli interventi riguardanti le strutture operative della rete commerciale dell'Azienda, sia dell'attuazione del "piano di salvaguardia del lavoro" anche per i Lavoratori della rete, la presente intesa ed i relativi accordi in essa richiamata troveranno applicazione anche nei confronti di tali Lavoratori, previa attivazione da parte dell'Azienda, sempre ai sensi degli artt. 4 e 24, L. n. 223/91, anche su base territoriale o per singolo punto vendita, di analoga procedura di mobilità non oppositiva ed incentivata.

Letto confermato e sottoscritto.

Per **Margherita Distribuzione S.p.A.**

Filcams CGIL – Segreteria Nazionale
(anche per le rispettive rappresentanze territoriali)

(Alessio Di Labio)

Fisascat CISL – Segreteria Nazionale
(anche per le rispettive rappresentanze territoriali)

(Vincenzo Dell'Orefice)

Uiltucs UIL – Segreteria Nazionale
(anche per le rispettive rappresentanze territoriali)

(Stefano Franzoni)

(Marco Marroni)

RSU/RSA